



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, ~~27~~-2-2008

Prot. n ~~818~~/U-MC/08

Circ. n. ~~147~~/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle  
Federazioni e/o Consulte  
Regionali degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Sentenza Tar Puglia, Lecce n. 4154/2007 – iscrizione ad un ulteriore settore dell'Albo da parte del soggetto già iscritto in altro settore della stessa Sezione – imprescindibile necessità del possesso del corrispondente titolo di studio

-----

La sentenza 4 dicembre 2007 n. 4154 del Tar Puglia, sezione di Lecce, che si trasmette in allegato, contribuisce a chiarire uno dei nodi che l'ambigua tecnica di redazione del DPR 328/2001 sugli esami di Stato e sulla disciplina di taluni ordinamenti professionali aveva lasciato irrisolti e aperti a letture contrastanti.

Con questa importante pronuncia – la prima di cui si ha conoscenza sul tema – infatti, viene posto un punto fermo riguardo i requisiti necessari per la cd “mobilità intersettoriale” all'interno dell'Albo degli Ingegneri.

Da parte di alcuni – facendo leva sul disposto letterale dell'art. 3, comma 3, DPR 328/2001 era stata prospettata la tesi secondo cui *all'iscritto ad un settore della Sezione A dell'albo, per ottenere l'iscrizione anche in un diverso settore della medesima Sezione*, sarebbe necessario e sufficiente il superamento dell'esame di Stato previsto dal quinto comma dell'art. 47 DPR 328.

Senza necessità, cioè, di conseguire il titolo accademico relativo a tale secondo, ulteriore settore (lo stesso discorso varrebbe per gli iscritti alla Sezione B dell'albo).

Questa è stata la lettura delle disposizioni del DPR 328 che ha sostenuto la ricorrente nel caso esaminato dal Tar Lecce: titolare di laurea specialista in Ingegneria dei materiali e iscritta al settore b) INDUSTRIALE della Sezione A, pretendeva di essere ammessa a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nel settore a) CIVILE E AMBIENTALE della sezione A, sulla base della mera precedente iscrizione ad altro settore (industriale) della stessa Sezione dell'albo.

Il Tar pugliese, invece, - condividendo il provvedimento di esclusione dall'ammissione agli Esami di Stato dell'Università degli Studi di Lecce - ha perentoriamente rigettato tale interpretazione, definita "ardita".

Per fare ciò il giudice amministrativo ha, da un lato, valorizzato la previsione di cui al quarto comma dell'art. 3 DPR 328, dall'altro lato ha ridimensionato la portata da attribuire al quinto comma dell'art. 47 del medesimo Regolamento.

L'art. 3, quarto comma, del DPR, infatti, ammette la possibilità di ulteriore iscrizione in un diverso settore della medesima Sezione soltanto per chi è in possesso del necessario titolo di studio; mentre la disciplina contenuta nell'art. 47, quinto comma, non ha carattere esaustivo, ma ha solamente la funzione di indicare le modalità (semplificate) dell'esame di Stato previsto per chi risulta già iscritto ad un altro settore della stessa Sezione, "non escludendo assolutamente la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio prescritto dalla norma generale contenuta nell'art. 3" (v. sentenza allegata).

Inoltre è evidente - prosegue il giudice - che se il legislatore del 2001 avesse ritenuto la laurea specialistica in Ingegneria dei materiali titolo idoneo per l'iscrizione nel settore a) della Sezione A dell'albo degli ingegneri, avrebbe incluso espressamente tale titolo accademico tra quelli che - in base all'art. 47, comma 2, lett. a) - abilitano all'esame di Stato e all'iscrizione nel settore a) civile e ambientale.

\*\*\*

In conclusione, da una lettura sistematica e dalla *ratio* delle disposizioni del DPR 328 in questione, il Tar Lecce giunge ad affermare che:

- I) l'iscritto ad una Sezione dell'albo può iscriversi in un ulteriore settore della stessa Sezione, ma per fare questo deve essere in possesso di una seconda laurea

- specialistica (o laurea): quella corrispondente al nuovo settore in cui si vuole iscriverne ;
- II) tale secondo titolo accademico è condizione imprescindibile per essere ammessi a sostenere il relativo esame di Stato.


La sentenza n. 4154/2007 del Tar per la Puglia, sez. di Lecce – che ha visto l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce costituirsi a sostegno delle posizioni dell’Università di Lecce – viene a introdurre elementi di certezza per gli iscritti e per le Università in tema di esami di Stato e mobilità intersettoriale all’interno dell’Albo.

Nel far questo, la prima sezione del Tar Lecce si è inoltre adeguata al giudizio cautelare del Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 4572/2007 aveva riformato la sospensiva concessa dal Tar Lecce con ordinanza n. 518 del 13 giugno 2007, sulla stessa vicenda.


Il Consiglio Nazionale, condividendo in toto le conclusioni del giudice amministrativo, invita i destinatari della presente circolare a darne ampia diffusione.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(Dott.Ing. Roberto Brandi)*



*IL PRESIDENTE*  
*(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)*



Allegato: sentenza Tar Puglia, Lecce, I sez., 4 dicembre 2007 n. 4154

4 dicembre 2007 n. 4154



REPUBBLICA ITALIANA

N. 4154/2007 Reg.Dec

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 736 Reg.Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce ANNO 2007

**Prima Sezione**

SENTENZA

OMISSIS

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

OMISSIS

**DIRITTO**

Come illustrato in narrativa, la ricorrente – titolare di laurea specialistica in Ingegneria dei materiali (Classe 61/S) e già iscritta all’Ordine degli Ingegneri nella Sezione “A” in relazione al “Settore b) Industriale” – impugna il decreto n° XXX 2007 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Lecce ha escluso la sua domanda di partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere Sezione A “Settore a) Civile Ambientale” (prima sessione anno 2007, prove scritte fissate a decorrere dal 29 Maggio 2007), con la motivazione “che la stessa non è in possesso del necessario titolo di studio accademico occorrente per l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere Sezione A - Settore Civile Ambientale”. Chiede il riconoscimento del suo diritto, in forza dell’iscrizione all’Albo provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce nella Sezione A relativamente al “Settore b) Industriale”, a partecipare all’esame di Stato di cui all’art. 47 quinto comma D.P.R. n° 328/2001 per integrare l’iscrizione nella Sezione A “Settore a) Civile Ambientale”.

Premesso che, non sussistendo nella fattispecie (a fronte del potere autoritativo spettante in subiecta materia alla P.A.) posizioni di diritto soggettivo perfetto in capo alla ricorrente, appare inammissibile la domanda di accertamento (pure) formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, si rileva che, in ogni caso, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio ritiene necessario, innanzitutto, rammentare che il D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (recante: "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti") ha previsto, nell'ambito delle "Norme Generali" del Titolo Primo, l'istituzione di due Sezioni negli Albi professionali: la Sezione A riservata ai laureati specialistici e la Sezione B per chi ha conseguito la laurea "breve" triennale (art. 2), nonché l'istituzione (ove stabilito dalle disposizioni del Titolo Secondo) di distinti "Settori" nella stessa Sezione dell'Albo professionale (corrispondenti a circoscritte e individuate attività professionali), in relazione allo specifico percorso formativo (art. 3).

Il comma terzo dell'art. 3 dispone che: "Il professionista iscritto in un Settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri Settori della stessa Sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più Settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato".

Il successivo quarto comma statuisce, poi, che: "Gli iscritti in un Settore che, **in possesso del necessario titolo di studio**, richiedano di essere iscritti in un diverso Settore della stessa Sezione, devono conseguire la relativa

abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il Settore cui intendono accedere”.

Alle citate norme generali del Titolo Primo segue nel Titolo Secondo dello stesso D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 la “Disciplina dei singoli Ordinamenti”, dove, al relativo “Capo IX” articoli da 45 a 49, è specificamente regolamentata la “Professione di Ingegnere”.

L’art. 45 primo comma del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 – innovando profondamente la previgente disciplina della professione di ingegnere (in base alla quale l’Albo degli ingegneri e la professione dell’ingegnere erano unici ed indifferenziati) – dispone che “Nell’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri sono istituite la Sezione A e la Sezione B. Ciascuna Sezione è ripartita nei seguenti Settori: a) Civile e Ambientale; b) Industriale; c) dell’Informazione”.

Ai sensi dell’art. 46 primo comma del D.P.R. n° 328/2001, “le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i Settori di cui all’articolo 45 comma 1°: a) per il Settore ingegneria civile e ambientale: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio”; “per il Settore ingegneria industriale: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la

distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica"; "c) per il Settore ingegneria dell'informazione:.....".

L'art. 47 del D.P.R. n° 328/2001, al secondo comma, dispone che "Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per il Settore civile e ambientale: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 2) classe 28/S - Ingegneria civile; 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio. Per il Settore industriale: .....10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali.....". Il successivo comma quinto prevede che "Per gli iscritti ad un Settore che richiedono l'iscrizione ad altro Settore della stessa Sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l'iscrizione".

Dunque, tali norme, da un lato (art. 46), elencano le attività professionali (cioè le specifiche competenze) che formano oggetto – rispettivamente – della professione dell'ingegnere per il "Settore Ingegneria Civile e Ambientale" e per il "Settore Ingegneria Industriale" e, dall'altro (art. 47), indicano i corrispondenti percorsi formativi universitari sfocianti in distinte classi di laurea specialistica.

Tutto ciò premesso, si osserva che l'ardita tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente, in relazione alla disciplina della c.d. "mobilità intersettoriale" nell'Albo degli Ingegneri (secondo cui per un ingegnere già iscritto in un "Settore" nella Sezione A dell'Albo sarebbe necessario e sufficiente, per

ottenere il cumulo dell'iscrizione in un altro "Settore" della stessa Sezione, il superamento dell'apposito e specifico esame di Stato di cui all'art. 45 quinto comma del D.P.R. n° 328/2001), non può essere condivisa (seguendo i consueti ortodossi canoni ermeneutici), alla stregua della inequivoca lettera e dell'evidente "ratio legis" delle soprariportate disposizioni contenute nell'art. 3 primo e quarto comma del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (che non appaiono derogate dalle norme del Capo IX del Titolo Secondo inerenti specificamente la professione di ingegnere), statuenti che gli iscritti in un "Settore" che chiedano di essere iscritti in un altro "Settore" devono essere, innanzitutto, in possesso del necessario correlato (e specifico) titolo di studio accademico.

In altri termini, ad avviso del Tribunale, la norma speciale dell'art. 47 quinto comma del D.P.R. n° 328/2001 – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità (semplificate) dell'esame di Stato che dovranno sostenere gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l'iscrizione ad un altro Settore della stessa Sezione, non escludendo assolutamente (in maniera espressa o implicitamente) la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto dalla norma generale contenuta nell'articolo 3.

D'altra parte, non può essere trascurato il fatto (sottolineato dalla difesa dell'Ordine resistente) che il possesso di un titolo accademico costituisce, di norma, la condizione preliminare e necessaria, unitamente al superamento di

apposito esame di Stato, per l'effettuazione di una specifica prestazione professionale.

In conclusione, in base al complessivo quadro normativo di cui sopra, correttamente inteso, un ingegnere già iscritto all'Ordine professionale alla Sezione A nel "Settore b) Industriale", al fine di aggiungere l'iscrizione nel "Settore a) Civile e Ambientale" della stessa Sezione A, deve superare lo specifico esame di Stato contemplato dall'art. 47 quinto comma del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (articolato in una prova scritta ed in una prova pratica inerenti le materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l'ulteriore iscrizione), ma per essere ammesso a partecipare a tale esame di abilitazione deve necessariamente essere in possesso di una seconda laurea specialistica in ingegneria nella classe "Civile e Ambientale" (ossia di una laurea in Architettura e ingegneria edile o in Ingegneria civile ovvero in Ingegneria per l'ambiente e per il territorio). Infatti, la mancata inclusione da parte del legislatore del 2001 degli altri corsi di studi universitari di ingegneria nel novero delle lauree specialistiche che danno accesso al "Settore a)" della Sezione A, non può che significare che tali lauree non sono considerate idonee per l'esercizio delle specifiche competenze correlate alla particolare "professione" di Ingegnere Civile ed Ambientale (così come istituita nel 2001).

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.